



FICK
FEDERAZIONE
ITALIANA
CANOA KAYAK
SPORT DELLA PAGAIA

REGOLAMENTO

SQUADRE NAZIONALI

(Del. n. 072/26 C.F. 28/03/2026)

SOMMARIO

<i>Art. 1 - Soggetti</i>	2
<i>Art. 2 – Finalità</i>	2
<i>Art. 3 – Effetti</i>	2
<i>Art. 4 – Impegni della FICK</i>	2
<i>Art. 5 – Doveri e responsabilità</i>	3
<i>Art. 6 – Abbigliamento di rappresentanza e dotazioni tecniche</i>	6
<i>Art. 7 - Attività di comunicazione e marketing Squadre Nazionali</i>	6
<i>Art. 8 - Sponsorizzazioni personali</i>	7
<i>Art. 9 - Conservazione dei beni e dei materiali federali</i>	8
<i>Art. 10 –Norme di carattere generale</i>	8
<i>Art. 11 – Sanzioni</i>	8
<i>Art. 12 – Entrata in vigore</i>	9

PREMESSA disposizioni del presente Regolamento sono vincolanti e la loro conoscenza e puntuale osservanza sono obbligatorie per tutti i componenti delle Squadre Nazionali, in ogni disciplina e specialità regolarmente riconosciuta dagli Organismi Internazionali di riferimento. In particolare, dirigenti, tecnici e atleti sono tenuti, ciascuno per le competenze e responsabilità di propria pertinenza, a rispettarle e a garantirne l'applicazione.

Art. 1 - Soggetti

1) Le presenti disposizioni si applicano:

- a) a tutti gli atleti convocati a rappresentare le Squadre Nazionali di qualsiasi categoria, impegnati nelle attività di preparazione (es. raduni) e nella partecipazione alle gare di ogni disciplina e specialità federale;
- b) a tutti i tecnici delle Squadre Nazionali di ogni disciplina e specialità federale, nonché a qualunque tecnico convocato a qualsiasi titolo dalla FICK;
- c) a tutti i soggetti ufficialmente convocati dalla FICK (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dirigenti, team manager, logistici, medici, fisioterapisti, personale di segreteria federale, ecc.).

Art. 2 – Finalità

1) Il presente Regolamento ha lo scopo di:

- a) disciplinare lo svolgimento ordinato, efficace e coerente dell'attività sportiva delle Squadre Nazionali, definendo rapporti, ruoli e responsabilità tra le diverse componenti;
- b) stabilire principi e disposizioni idonei a favorire negli atleti il mantenimento delle condizioni ottimali di preparazione e rendimento in vista della partecipazione alle competizioni promosse e/o riconosciute dagli Organismi Internazionali di riferimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gare internazionali, Campionati Europei, Campionati del Mondo, Coppe del Mondo, ecc.);
- c) garantire il rispetto degli impegni assunti dalla Federazione nei confronti di sponsor, enti e/o fornitori, con particolare riferimento a obblighi organizzativi, logistici, di immagine e di comunicazione.

Art. 3 – Effetti

1) Il presente Regolamento si applica ai soggetti indicati all'art. 1 per l'intera durata della convocazione: dal giorno di inizio al giorno di termine della stessa, ovvero, dal momento in cui il soggetto raggiunge il luogo indicato nella convocazione all'orario prestabilito e fino alla conclusione delle attività e del relativo impegno del convocato.

Art. 4 – Impegni della FICK

1) La FICK, nell'ambito di quanto previsto e nei limiti stabiliti dal vigente Disciplinare Trasferte è tenuta per l'intero periodo di convocazione e per tutte le figure regolarmente convocate a:

- a) garantire la copertura assicurativa per i rischi di infortunio, morte, invalidità permanente e responsabilità civile durante raduni collegiali e gare inserite nei calendari agonistici e nei programmi di attività, secondo quanto previsto dalla polizza assicurativa vigente;
- b) sostenere, limitatamente al periodo interessato e tranne i casi in cui diversamente specificato, le spese di vitto e alloggio strettamente funzionali alle attività previste

dalla convocazione stessa, secondo modalità, condizioni e limiti indicati nel vigente Disciplinare Trasferte;

- c) rimborsare, limitatamente al periodo interessato e tranne i casi in cui diversamente specificato, le spese di viaggio strettamente funzionali a raggiungere e lasciare il luogo di convocazione, secondo modalità, condizioni e limiti indicati nel vigente Disciplinare Trasferte.

Art. 5 – Doveri e responsabilità

- 1) Il Team Leader, e in sua assenza il Direttore/Coordinatore Tecnico o, ove previsto, il Responsabile Tecnico equipollente:
 - a) assume la responsabilità della direzione generale della Squadra e della condotta disciplinare dei suoi componenti per l'intera durata della convocazione, ai sensi dell'art. 3;
 - b) è responsabile del coordinamento complessivo degli aspetti organizzativi della trasferta e, in presenza di episodi, criticità o situazioni di particolare gravità, è tenuto a informare tempestivamente il Presidente Federale al fine di concordare i necessari e urgenti provvedimenti;
 - c) al termine della trasferta provvede alla trasmissione dei risultati, alla chiusura dei conti e, nei suddetti casi, alla redazione e all'invio di un'accurata relazione.
- 2) I Coordinatori Tecnici o, ove previsti, i Responsabili Tecnici equipollenti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e con il supporto degli allenatori federali e/o societari operanti nell'ambito delle Squadre Nazionali:
 - a) attuano i programmi approvati dal Consiglio Federale e nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente, ovvero dal Consigliere o Dirigente Referente di Settore delegato;
 - b) sovrintendono, coordinano e indirizzano la preparazione tecnica e la partecipazione delle rappresentative nazionali agli impegni sportivi internazionali assunti dalla FICK.
 - c) si relazionano con la Segreteria Federale per quanto concerne l'organizzazione logistica, comunicando preventivamente eventuali variazioni rispetto a quanto stabilito in fase di pianificazione e prenotazione.
- 3) I Tecnici convocati, a qualunque titolo, sono tenuti a:
 - a) partecipare a ogni convocazione, a rispettarne integralmente la durata e a non allontanarsi dal luogo di raduno e/o gara senza preventiva comunicazione e autorizzazione, salvo specifiche e comprovate esigenze che dovranno in ogni caso essere preventivamente giustificate, documentate e autorizzate dal Presidente Federale o dal Direttore/Coordinatore Tecnico o, ove previsto, il Responsabile Tecnico equipollente;
 - b) osservare con la massima diligenza e sensibilizzare, per quanto di competenza, tutti i componenti della Squadra, sull'intera normativa antidoping vigente emanata dagli organismi nazionali e internazionali competenti, adottando comportamenti coerenti e prevenendo qualsiasi condotta, anche solo potenzialmente, in contrasto con tali disposizioni;

- c) rispettare integralmente quanto previsto relativamente alle disposizioni in tema di marketing e comunicazione per le squadre nazionali riportate all'articolo 7;
 - d) informare tempestivamente il Medico Federale di ogni circostanza o problematica di cui siano a conoscenza relativa a malesseri, infortuni o impedimenti fisici degli atleti, assicurando la pronta trasmissione delle informazioni utili alla tutela della salute e alla corretta gestione dell'attività;
 - e) curare l'utilizzo e la corretta manutenzione dei mezzi a motore e delle attrezzature messe a disposizione dalla Federazione, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Segreteria federale;
 - f) ottemperare agli obblighi formativi previsti dagli Organismi Internazionali di riferimento (es. corsi ADEL e analoghi);
 - g) adottare nei confronti degli atleti comunicazioni trasparenti, accessibili e professionali, prestando attenzione alla scelta delle parole, al tono, alla grammatica, e agli argomenti usati;
 - h) adottare, in ogni circostanza, un comportamento improntato alla lealtà, alla correttezza sportiva e al senso di responsabilità, facendo tutto quanto rientra nelle proprie possibilità per contribuire a mantenere e valorizzare il prestigio sportivo dell'Italia e della Federazione Italiana Canoa Kayak.
- 4) Gli Atleti convocati, a qualunque titolo, sono tenuti a:
- a) partecipare a ogni convocazione, a rispettarne integralmente la durata e a non allontanarsi dal luogo di raduno e/o gara senza preventiva comunicazione e autorizzazione, salvo specifiche e comprovate esigenze che dovranno in ogni caso essere comunicate per il tramite della Società di appartenenza e preventivamente giustificate, documentate e autorizzate dai Coordinatori Tecnici o, ove previsti, dai Responsabili Tecnici equipollenti;
 - b) comunicare tempestivamente, per il tramite della Società di appartenenza, l'eventuale impossibilità di partecipazione secondo le modalità indicate nella convocazione, esclusivamente per comprovate ragioni di salute, certificate da idonea documentazione medica e verificate dal Medico Federale, ovvero per gravi e documentati motivi personali;
 - c) attenersi alle disposizioni del Team Leader e, in sua assenza, del Direttore/Coordinatore Tecnico, nonché alle decisioni e direttive impartite dai Responsabili Tecnici equipollenti o dalle altre figure tecniche di riferimento ufficialmente convocate;
 - d) rispettare il programma di preparazione tecnico-atletica concordato per la stagione agonistica di riferimento con i Coordinatori Tecnici o, ove previsti, con i Responsabili Tecnici equipollenti;
 - e) comunicare al Medico Federale a mezzo e-mail all'indirizzo medico.federale@federcanoait e ai Coordinatori Tecnici o, ove previsti, ai Responsabili Tecnici equipollenti, eventuali malesseri, necessità alimentari (intolleranze/allergie), infortuni o impedimenti fisici; nonché eventuali farmaci e/o integratori assunti o che si intendono assumere;
 - f) sottoporsi agli accertamenti medico-sportivi richiesti dal Medico Federale e attenersi alle eventuali prescrizioni sanitarie impartite, favorendo il coordinamento e la collaborazione tra lo staff medico federale ed eventuali medici specialisti e/o della Società di appartenenza.
 - g) rispettare con la massima diligenza l'intera normativa antidoping vigente emanata dagli organismi nazionali e internazionali competenti, adottando

comportamenti coerenti e prevenendo qualsiasi condotta, anche solo potenzialmente, in contrasto con tali disposizioni. È responsabilità personale dell'atleta assicurarsi di non assumere alcuna sostanza proibita. Gli Atleti sono responsabili di qualsiasi sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers siano riscontrati nei propri campioni biologici. (art. 2 Codice Antidoping).

- h) Gli atleti devono obbligatoriamente essere in regola per quanto riguarda tutte le normative vigenti sulla tutela della salute, sia relativamente alla idoneità agonistica per la canoa/kayak che per le disposizioni ministeriali legate agli eventuali controlli medici.
- i) rispettare integralmente quanto previsto relativamente alle disposizioni in tema di marketing e comunicazione per le squadre nazionali riportate all'articolo 7;
- j) ottemperare agli obblighi formativi previsti dagli Organismi Internazionali di riferimento (es. corsi ADEL e analoghi);
- k) adottare, in ogni circostanza, un comportamento improntato alla lealtà, alla correttezza sportiva e al senso di responsabilità, facendo tutto quanto rientra nelle proprie possibilità per contribuire a mantenere e valorizzare il prestigio sportivo dell'Italia e della Federazione Italiana Canoa Kayak.

5) Le Società di appartenenza di atleti e/o tecnici sono tenute a:

- a) provvedere al regolare tesseramento degli atleti e dei tecnici per la stagione sportiva in corso;
- b) notificare tempestivamente ai propri atleti e tecnici interessati le convocazioni emanate dalla Federazione;
- c) comunicare tempestivamente alla Federazione, secondo le modalità indicate nella convocazione, l'eventuale impossibilità di partecipazione, nonché eventuali richieste di modifica o variazione dei periodi di convocazione per comprovate esigenze, nei casi e nei limiti previsti dall'art. d) comma 3 e 4;
- d) vigilare affinché i propri atleti e tecnici rispettino le disposizioni federali e, per quanto di competenza, curare e mantenere i rapporti e i contatti con i competenti organi federali su tutti gli aspetti tecnici e organizzativi connessi alle attività dei propri atleti e tecnici convocati, collaborando attivamente per agevolare il lavoro degli organi federali e dello staff tecnico preposto alla preparazione delle Squadre Nazionali.
- e) adottare, in ogni circostanza, un comportamento improntato alla lealtà, alla correttezza sportiva e al senso di responsabilità, facendo tutto quanto rientra nelle proprie possibilità per contribuire a mantenere e valorizzare il prestigio sportivo dell'Italia e della Federazione Italiana Canoa Kayak.

6) Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, tutti i soggetti ivi indicati sono tenuti a garantire il pieno rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e adottato dalla Federazione;
- b) il D.Lgs. 231/2001 (Modello Organizzativo) adottato dalla Federazione;
- c) il Regolamento Federale in materia di Safeguarding;
- d) il Codice Mondiale Antidoping della WADA.

Art. 6 – Abbigliamento di rappresentanza e dotazioni tecniche

- 1) Durante l'intero periodo di convocazione delle Squadre Nazionali, in presenza di accordi di fornitura ufficiale relativi ad attrezzature o dotazioni federali, è obbligatorio l'utilizzo del materiale fornito dalla FICK. In assenza di accordi di fornitura ufficiale, gli atleti sono autorizzati a utilizzare attrezzature personali, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
- 2) In caso di regolare convocazione per Coppe del Mondo, Campionati del Mondo e Campionati Europei, relativi alle discipline olimpiche, paralimpiche e alle discipline non olimpiche riconosciute dagli organismi internazionali, la FICK garantirà agli atleti e tecnici convocati una dotazione minima di abbigliamento di rappresentanza. La dotazione sarà assegnata secondo i criteri e il piano di distribuzione definiti annualmente dalla Federazione, in relazione alla disponibilità dei materiali forniti dallo Sponsor Tecnico.

Le dotazioni potranno variare in relazione a:

- tempistiche di consegna del materiale da parte dello Sponsor;
- tipologia della disciplina o specialità;
- categoria di appartenenza degli atleti;
- tipologia dell'evento o della manifestazione.

L'abbigliamento in dotazione riporterà il logo dello Sponsor Tecnico federale e degli eventuali partner federali. Tali marchi non potranno essere coperti, alterati o modificati.

- 3) Sulla sola Maglia Azzurra e (felpa, polo) e con espressa esclusione dell'abbigliamento tecnico da gara, potrà essere apposta apposita patch identificativa da parte dei Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi dello Stato. Il segno distintivo potrà essere apposto mediante patch nominativa, prodotta e applicata a cura del Gruppo Sportivo Militare o del Corpo dello Stato di appartenenza, secondo le indicazioni tecniche di seguito anticipate: denominazione dell'Ente di appartenenza con dimensioni massime di rettangolo di 11 cm x 3,5 cm. La patch non dovrà sovrapporsi né interferire con il logo federale o con i marchi degli sponsor ufficiali.
- 4) Durante l'intero periodo di convocazione delle Squadre Nazionali – in particolare in contesti di gare internazionali - fatto salvo le manifestazioni regolamentate dal CONI o da altri organismi di riferimento (ad esempio Giochi Europei o altri eventi multisport) – tutti i convocati a qualunque titolo sono tenuti ad indossare l'abbigliamento fornito dallo sponsor tecnico federale, a decorrere dal momento dell'arrivo nel luogo indicato nella convocazione e fino alla conclusione delle attività e degli impegni federali. Nel caso in cui determinati capi tecnici o accessori non siano forniti dalla FICK, gli atleti potranno utilizzare materiale personale, purché siano rispettate le seguenti condizioni e non siano svolte dirette azioni di marketing e social advertising:
 - coerenza cromatica con i colori della Squadra Nazionale;
 - presenza del solo marchio dello sponsor tecnico personale. Il marchio non potrà superare la dimensione massima di 20 cm²; eventuali marchi eccedenti tale dimensione dovranno essere coperti.

Art. 7 - Attività di comunicazione e marketing Squadre Nazionali

- 1) Durante l'intero periodo di convocazione, tutti i convocati a qualunque titolo:

- a) devono rendersi disponibili per eventuali attività di comunicazione istituzionale, tra cui: interviste post gara, contenuti fotografici e video, interviste telefoniche o in presenza, attività di comunicazione e promozione federale;
- b) devono richiedere preventiva autorizzazione agli uffici federali in caso di eventuali richieste di interviste, shooting fotografici o riprese video da parte di media o soggetti terzi;
- c) non possono rilasciare dichiarazioni che possano risultare lesive del prestigio del CONI, del CIP, della Federazione, di Sport e Salute, dei Ministeri e dei Dipartimenti competenti, degli affiliati e dei tesserati, delle aziende partner o degli sponsor federali;
- d) non possono, in nessun caso, anche al di fuori dei periodi di convocazione, realizzare attività per sponsor personali utilizzando la Maglia Azzurra o immagini realizzate durante il periodo di convocazione. L'utilizzo della Maglia Azzurra nelle attività di comunicazione tradizionale (TV, stampa e web) e sui social media è consentito esclusivamente alla FICK e agli sponsor ufficiali della FICK, salvo specifici casi preventivamente autorizzati dagli uffici federali inviando richiesta a comunicazione@federcanoa.it. Gli uffici federali daranno apposita comunicazione ai Team Leader e, in sua assenza, del Direttore/Coordinatore Tecnico, sugli atleti/ tecnici autorizzati;
- e) sono tenuti a garantire la propria disponibilità, fatti salvi eventuali impegni sportivi improrogabili, a partecipare ad eventi (quali a titolo esemplificativo: celebrazioni, premiazioni o momenti istituzionali, incontri) qualora richiesto dalla Federazione, dal CONI, dal CIP, da Sport e Salute o da altre istituzioni. Le spese di viaggio relative a tali trasferte saranno rimborsate dalla Federazione secondo le modalità di volta in volta indicate.

Art. 8 - Sponsorizzazioni personali

- 1) La FICK detiene i diritti relativi alla pubblicità sulle Squadre Nazionali, nonché su tutto l'abbigliamento e l'equipaggiamento degli atleti durante l'intero periodo di convocazione della Squadra Nazionale. La Federazione, tuttavia, riconosce agli atleti la facoltà di ricercare e promuovere sponsor personali, nei limiti e secondo le modalità previste dalle presenti disposizioni:
 - a) Durante il periodo di convocazione della Squadra Nazionale, l'esposizione di marchi di sponsor personali è consentita esclusivamente su attrezzature personali non fornite dalla Federazione, previa autorizzazione degli Uffici Federali. Prima di concludere qualsiasi accordo che preveda l'apposizione di marchi su attrezzature personali durante i periodi di convocazione, l'atleta è tenuto a informare preventivamente la Federazione, con cadenza annuale e/o in caso di nuovi potenziali sponsor, l'atleta dovrà informare preventivamente la Federazione inviando richiesta a comunicazione@federcanoa.it e attendere il benestare formale della FICK. Gli uffici federali daranno apposita comunicazione ai Team Leader e, in sua assenza, del Direttore/Coordinatore Tecnico, sugli autorizzati. La Federazione si riserva la facoltà di procedere alla formale revoca dell'autorizzazione esclusivamente in caso di sottoscrizione di accordi federali che prevedano clausole di esclusività merceologica.
 - b) Al di fuori dei periodi di convocazione della Squadra Nazionale, non sono previste limitazioni all'esposizione e alla promozione di sponsor personali, fermo restando il divieto di associarli, direttamente o indirettamente, alla Maglia Azzurra, nonché

di utilizzare forme di pubblicità contrarie ai principi etici e morali o riferite a tabacco, droghe, sostanze nocive o contenuti discriminatori.

- 2) Durante il periodo di convocazione della Squadra Nazionale non è consentito:
 - a) apporre marchi di sponsor personali sull'abbigliamento ufficiale delle Squadre Nazionali;
 - b) esporre marchi in assenza di preventiva autorizzazione degli Uffici Federali;
 - c) esporre o promuovere marchi appartenenti al medesimo settore merceologico degli sponsor federali;
 - d) pubblicare contenuti promozionali o pubblicitari a favore di sponsor personali utilizzando la Maglia Azzurra.
- 3) Gli sponsor personali, qualora autorizzati, potranno essere esposti esclusivamente negli spazi non occupati dagli sponsor federali e unicamente su attrezzature personali, nel rispetto dei regolamenti internazionali vigenti per ciascuna disciplina. L'occupazione massima consentita per sponsor personali autorizzati è pari a:
 - a) 80 cm complessivi sulla canoa;
 - b) 50 cm complessivi sulla pagaia/casco.

Art. 9 - Conservazione dei beni e dei materiali federali

- 1) Ogni convocato è responsabile della buona conservazione di ogni bene e materiale di corredo assegnato;
- 2) In caso di mancata restituzione e/o perdita, il materiale sarà addebitato al convocato assegnatario.

Art. 10 –Norme di carattere generale

- 1) Rispettare, anche al di fuori di raduni e convocazioni ed in particolare in occasione di distacchi sotto la responsabilità della FICK, un comportamento coerente con il ruolo ricoperto e con i valori della Squadra Nazionale, evitando condotte o dichiarazioni che possano arrecare pregiudizio, anche sotto il profilo dell'immagine, all'individuo, alla Squadra Nazionale e, per riflesso, alla Federazione Italiana Canoa Kayak;
- 2) rispettare, anche al di fuori di raduni e convocazioni, comportamenti improntati al rispetto della propria persona e alla tutela del proprio stato di salute;
- 3) osservare adeguate abitudini di riposo, assicurando il necessario numero di ore per il recupero fisico;
- 4) curare l'alimentazione, privilegiando alimenti genuini e con adeguati valori nutrizionali sia sotto il profilo qualitativo sia quantitativo;
- 5) evitare il consumo di fumo, alcolici o altre sostanze che possano risultare dannose per la salute e compromettere le prestazioni sportive;

Art. 11 – Sanzioni

- 1) Il mancato rispetto delle norme del presente regolamento e delle relative appendici comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) Il Team Leader, o in sua assenza il Direttore/Coordinatore Tecnico o, ove previsto, il Responsabile Tecnico equipollente, qualora riscontri una violazione delle disposizioni del presente regolamento, deve darne tempestiva e motivata comunicazione scritta alla Segreteria Federale. Quest'ultima, su indicazione del Presidente Federale, potrà adottare, in relazione alla gravità della violazione, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo ufficiale in forma scritta inviato alla società di appartenenza;
 - espulsione temporanea dalla Squadra Nazionale;
 - espulsione definitiva dalla Squadra Nazionale con deferimento agli organi di giustizia federale.
- 2) In caso di uscita volontaria dalla Squadra Nazionale senza il preventivo accordo della Federazione e in assenza di adeguata motivazione, l'atleta potrà essere tenuto a risarcire alla Federazione le somme sostenute per la sua formazione, preparazione e partecipazione alle competizioni.

Art. 12 – Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento sostituisce integralmente le norme precedenti in argomento ed entra in vigore a far data dalla delibera del Consiglio Federale di riferimento.